

Mozione sulle società di avvocati e soci di capitale negli studi professionali

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018,

premessi che:

1. L'articolo 4 bis l. 247/12 nota come Legge Professionale è stato introdotto dall'art. 41 della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

La recente disposizione:

2. abroga la delega al Governo in materia di esercizio della professione in forma societaria, prevista dall'art. 5 della Legge Professionale, anziché riaprire i termini della medesima delega o darvi diretta attuazione;
3. introduce come si è detto nella Legge Professionale l'articolo 4-bis che disciplina l'esercizio della professione in forma societaria, secondo il quale fino a un terzo del capitale sociale e dei diritti di voto possono essere detenuti da soci non avvocati;
4. consente che i restanti due terzi siano detenuti anche da soci iscritti in albi di altre professioni senza eccezioni né limiti di percentuale, all'unica condizione che nella compagine societaria siano presenti anche avvocati;
5. dispone che la maggioranza dei componenti dell'organo di gestione della società sia formata da avvocati, ma tale giusta previsione non può attenuare il giudizio negativo sulla inaccettabile sproporzione; rilevato che: la disciplina proposta: – si discosta radicalmente dai principi ispiratori della legge professionale. Ora,

Atteso che

Per quanto concerne l'esercizio professionale in forma societaria, va riconosciuta la specificità delle prestazioni rese dagli Avvocati in quanto connesse alla protezione di diritti fondamentali e pertanto non assimilabili a qualsiasi altra prestazione di servizi, mentre la suddetta disposizione di legge subordina la funzione sociale dell'Avvocatura, esplicitata nell'esercizio della difesa costituzionalmente garantita dei diritti, alle logiche di redditività e di perseguimento di finalità meramente economiche cui, inevitabilmente, va ricondotta la previsione di soci solo di investimento e determina un condizionamento inaccettabile ai principi di indipendenza, autonomia, riservatezza e segreto professionale, che scandiscono da sempre l'esercizio dell'attività professionale degli Avvocati.

D'altra parte:

- A) non introduce alcun elemento migliorativo della concorrenza nel settore professionale forense, bensì apre varchi incontrollati a concentrazioni nel controllo dell'attività professionale, ad opera di grandi realtà economiche quali banche, assicurazioni, gruppi di affari, con possibili rischi - in quest'ultimo caso - anche sul piano della trasparenza e della lecita provenienza dei capitali; –
- B) non disciplina altri profili di particolare rilievo, tra i quali la qualificazione dei redditi prodotti dalle società e la definizione del regime previdenziale (tenuto conto degli effetti sulla sostenibilità del sistema e sull'equilibrio finanziario);
- C) non prevede l'esclusione delle società dalla disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali;
- D) non esclude che l'esercizio della professione forense in forma societaria costituisca attività d'impresa;
- E) non prevede alcun coordinamento con la vigente disciplina sulle società tra avvocati, di cui al d.lgs. 96/2001;

P.Q.M.

il Congresso nazionale forense – esprime totale dissenso per l'art. 4 bis L. 247/12; – invita Governo e Parlamento alla totale abrogazione, reintroducendo l'originario art. 5 e/o operando nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega decaduta dell'articolo 5 della legge 247/2012, dando in particolare diretta attuazione ai seguenti punti:

- a) l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, di capitali o cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

- b) ciascun avvocato possa far parte di una sola società tra avvocati;
- c) i redditi prodotti dalle società tra avvocati siano qualificati come redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali;
- d) l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisca attività d'impresa e, conseguentemente, la società tra avvocati non sia soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali ad eccezione della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012).

Con osservanza.

Data e Firma _____